

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Maggio 2010

## Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

<a href="#">Concorrenza.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Consumatori.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Fatti Illeciti.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Persone fisiche e Soggetti .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Procedimento civile.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Sanzioni Amministrative.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Società.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Tributi e Tasse.....</a>	<a href="#">8</a>

### CONCORRENZA

**LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA – PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI PER I TITOLARI DI CONCESSIONI MARITTIME – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – SUSSISTE**

*Corte cost., sentenza 22 maggio 2010 n. 180  
(Pres. Amirante, est. Finocchiaro)*

E' incostituzionale una norma di Legge che preveda l'automatica proroga di contratti pubblici. La norma regionale de qua viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la

possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. *(All'esito del giudizio la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del 2002 l'art. 8-bis, comma 2. La norma aveva inserito una proroga automatica di rinnovo per i titolari di concessioni marittime).*

### CONSUMATORI

**CONTRATTI A DISTANZA – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE – NORMATIVA CHE CONSENTE AL PROFESSIONISTA DI ADDEBITARE AL CONSUMATORE LE SPESE DI CONSEGNA DEI BENI – CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA – SUSSISTE**

*Corte Giust. Comunità Europee, sentenza 15 aprile 2010, proc. n. C511-08  
(Pres. J.C. Bonichot, rel. C. Toader )*

L'art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso *(La Corte, tra l'altro, ha osservato che secondo una sua giurisprudenza costante, la necessità che le direttive dell'Unione vengano interpretate in*

modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali: v., in tal senso, sentenze 2 aprile 1998 causa C296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I1605, punto 36; 17 giugno 1998, causa C321/96, Mecklenburg, Racc. pag. I-3809, punto 29; 20 novembre 2008, causa C-375/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, Racc. pag. I-8691, punto 46, nonché 10 settembre 2009, causa C-199/08, Eschig, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54). Inoltre, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v. sentenze 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag. I-1157, punto 42; 4 ottobre 2007, causa C457/05, Schutzverband der Spirituosen-Industrie, Racc. pag. I-8075, punto 18, nonché 9 ottobre 2008, causa C239/07, Sabatauskas e a., Racc. pag. I-7523, punto 39).

## FATTI ILLECITI

**CIRCOLAZIONE STRADALE - ARTT. 149 E 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) E ART. 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 LUGLIO 2006, N. 254 (REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 150 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ - GIURISPRUDENZA ASSESTATA DELLA CONSULTA IN ARGOMENTO**

*Corte cost., sentenza 26 maggio 2010 n. 192 (Pres. Amirante, est. Finocchiaro)*

Una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 149 e 150 Cod. Ass. Private consente, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la

posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (*La Consulta ha confermato la propria giurisprudenza: sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008*).

## IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**ART. 80 COMMA 10 LEGGE 388/2000 - ASSEGNO SOCIALE PER INVALIDITÀ - CONDIZIONE - POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTE**

*Corte cost., sentenza 26 maggio 2010 n. 187 (Pres. Amirante, est. Grossi)*

Allegislatore italiano è consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia ed è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (*La Consulta, all'esito del giudizio, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118*

(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). La Consulta, decidendo nel merito, ha anche affermato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori)

#### LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

##### IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO – ART. 6 LEGGE 604/2966 -

Cass. civ., sez. III, sentenza 2 febbraio 2010 n. 2352 (Pres. Carbone, rel. Picone)

L'impugnazione del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di

comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti. (Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte di Appello di Palermo enunciando il principio di diritto su espresso)

#### PERSONE FISICHE E SOGGETTI

ARTT. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-BIS, 156-BIS DEL CODICE CIVILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NELLA PARTE IN CUI, SISTEMATICAMENTE INTERPRETATI, NON CONSENTONO CHE LE PERSONE DI ORIENTAMENTO OMOSESSUALE POSSANO CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONE DELLO STESSO SESSO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 29, 117, COMMA I, COST. - INFONDATEZZA - INDAMMISSIBILITÀ

Corte Cost. Sentenza 14 aprile 2010 n. 138 (Pres. Amirante, est. Criscuolo)

Con riferimento all'art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. La suddetta normativa non è nemmeno censurabile per violazione dell'art. 117, comma I, Cost. Per il tramite della norma interposta ex art. 9 della Carta di Nizza (come, del resto, l'art. 12 della CEDU): tale enunciato normativo nell'affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che l'aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l'altro) che «L'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a

unioni tra persone dello stesso sesso» (Dispositivo della importante sentenza in commento: La Consulta a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze)

#### PROCEDIMENTO CIVILE

##### NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – CONSEGNA DEL PIEGO – FIRMA ILLEGIBILE – NULLITÀ – NON SUSSISTE

Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 27 aprile 2010 n. 9962 (Pres. Carbone, rel. Finocchiaro)

Anche se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex articolo 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulta che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario e conseguentemente la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 160 c.p.c. (Nell'ipotesi di specie, la Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che, rilevando un vizio della notifica, aveva rimesso le parti dinnanzi al giudice di prime cure, nel caso di specie: il giudice di Pace. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al

destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario. Le Sezioni Unite hanno confermato: Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712)

##### INTERPRETAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI – IN MODO RAZIONALE IN CORRELAZIONE CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO – RAPPORTARE GLI ONERI DI OGNI PARTE ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA CONTRAPTE

Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 27 aprile 2010 n. 9962 (Pres. Carbone, rel. Finocchiaro)

Il linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni della Suprema Corte in materia processuale, deve affermarsi che le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (articolo 156 c.p.c., comma 3) (La Corte ha fatto applicazione del principio già enunciato da Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727 e divenuto principio informatore della materia processuale nella "Corte del Precedente")

##### CITAZIONE NULLA PER INCAPACITÀ PROCESSUALE DEL CONVENUTO NON COSTITUITOSI IN GIUDIZIO – APPLICABILITÀ ART. 182 C.P.C. – ESCLUSIONE – RIFERIBILE SOLO ALLA PERSONA INCAPACE CHE SI COSTITUISCA IN MODO NON CORRETTO – APPLICAZIONE DELL'ART. 164, COMMA II, C.P.C., INVECE, PER LA MANCATA COSTITUZIONE – SUSSISTE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 164, COMMA II, C.P.C. ANCHE IN APPELLO – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 19 aprile 2010 n. 9217 (Pres. Carbone, rel. Nappi)

L'art. 182 c.p.c. si riferisce ai casi di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, ma non al caso in cui sia la stessa citazione a risultare invalida per incapacità processuale del convenuto, non costituitosi in giudizio. Assume rilevanza dunque la distinzione tra il caso in cui il difetto di capacità processuale della parte determini solo un'invalidità della sua costituzione in giudizio e il caso in cui determini una nullità della stessa citazione della parte incapace, non costituitasi in giudizio. Secondo quanto prevede l'art. 163 comma 3, n. 2, c.p.c., infatti, la citazione deve indicare "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone" che lo rappresentano o lo assistono. E l'art. 164 comma 1 c.p.c. stabilisce che "la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell'articolo 163". In particolare è nulla la citazione in giudizio di persona incapace (Cass., sez. II, 22 dicembre 1995, n. 13068, m. 495185). Sicché deve ritenersi che la sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata dall'art. 182 comma 2 c.p.c., bensì dall'art. 164 comma 2 c.p.c., norma applicabile anchenei giudizi d'impugnazione e segnatamente nel giudizio d'appello. *(Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. Sicché il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (Cass., sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27411, m. 586913)*

**INTERVENTO DEL GIUDICE INTESO A SANARE I VIZI DI COSTITUZIONE DERIVANTI DAL DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE DELLE PARTI – OBBLIGATORietà – SUSSISTE - DA ESERCITARE IN QUALSIASI FASE O GRADO DEL GIUDIZIO - EFFICACIA EX TUNC, SENZA IL LIMITE DELLE PRECLUSIONI DERIVANTI DA DECADENZE PROCESSUALI – CONFERMA EX LEGE 69/2009: NUOVO ART. 182 C.P.C.**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 19 aprile 2010 n. 9217 (Pres. Carbone, rel. Nappi)*

La legge n. 69 del 2009 ha modificato l'art. 182 c.p.c., prevedendo, analogamente a quanto già stabilisce l'art. 164 comma 2 c.p.c. per la nullità della citazione, che, "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". Sicché ha ricevuto conferma legislativa la tesi interpretativa secondo la quale l'intervento del giudice inteso a sanare i vizi di costituzione derivanti dal difetto di capacità processuale delle parti è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. *(E questa soluzione normativa, che recepisce un orientamento anche dottrinale già affermatosi, non può non valere anche come criterio interpretativo del testo precedente. "Si deve pertanto concludere nel senso che le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti; segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l'invalidità si riferisce. Mentre l'intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali")*

**ABUSO DEL PROCESSO – SANZIONE – INAMMISSIBILITÀ  
DEL RICORSO – ESCLUSIONE – RIUNIONE DELLE SINGOLE  
ISTANZE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 31 marzo 2010 n. 7809 (Pres. Varrone, rel. Vivaldi)*

Si registra un abuso del processo in presenza di fattispecie laddove l'evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione (nel caso di specie: con lo stesso difensore). Una tale condotta, che è priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, ma contrasta altresì e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (SS.UU. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione delle attività che comporta con la conseguenza di un generale allungamento dei tempi processuali. Al riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l'eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine (*Nel caso di specie, la Corte si è in parte discostata dalla giurisprudenza inaugurata dalle Sezioni Unite del 2007, sentenza n. 23726. Secondo Cass. civ. 15476/2008, infatti, dal complesso*

*della motivazione della sentenza a Sezioni Unite 23276/07 (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile; e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l'intera somma. La tesi seguita dal Cass. civ. 7809/2010 è, però, in parte condivisa dal Legislatore. Nel rito della previdenza, in presenza di frazionamento della tutela, solo se non viene disposta la riunione, il giudice, d'ufficio, dichiara la "improcedibilità" di tutte le domande successive alla prima (art. 20 comma 7, 8, 9 legge 6 agosto 2008 n. 133 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)*

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – IMPUGNABILITÀ**

*Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 7 maggio 2010 (Pres. Carbone, rel. Merone)*

Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguarda una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448 (*Opportuno riportare la parte centrale della parte motiva. "E' noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del*

*provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2<sup>^</sup>, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorché il preavviso riguarda obbligazioni extratributarie)*

**ORDINANZA INGIUNZIONE – APPLICABILITÀ LEGGE  
241/1990 – NON SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 19 aprile 2010 n.  
10363*

In relazione alle ipotesi di ordinanza - ingiunzione non trova applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 7, che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti. La L. n. 689 del 1981, è infatti legge speciale, che prevale sulla legge generale e assicura garanzie non inferiori al minimum prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente" (Cass.

4670/03). Va aggiunto inoltre che le ancor più ampie facoltà di contestazione ammesse in sede giurisdizionale escludono ogni rilevanza delle omissioni o delle carenze nel contraddittorio instaurato in fase amministrativa precontenziosa (sul punto v. da ultimo SS.UU. 1786/010) (Secondo la Corte - SU 20544/08; 22235/09 - in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada. Ne risulta l'impugnabilità dell'ordinanza che ha recepito il verbale con il quale era preannunciata la decurtazione dei punti patente. In proposito va ricordato che Corte Cost., 24-01-2005, n. 27 ha ritenuto che è incostituzionale il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 126 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, art. 7 e modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 7, comma 3, lett. b), convertito in L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che per le violazioni di norme del codice della strada che comportino la decurtazione di punti sulla patente, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, anziché stabilire che, nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della

patente del conducente al momento della commessa violazione)

**ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA – EMESSA DA VICE  
PREFETTO VICARIO – VALIDITÀ**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 10 maggio 2010  
n. 11283*

Le ordinanze - ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime a non solo se emesse e sottoscritte da vice-prefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione de prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o vice - prefettizi quali tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'ufficio. La presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, peraltro, comporta che, in siffatti ultimi casi, l'onere probatorio dell'insussistenza della delega spetti all'opponente. *(In tema di prova, la Cassazione ha aggiunto quanto segue. Disattesa, dunque, la radicale censura, secondo il quale la delega non sarebbe stata ammissibile, non miglior sorte merita quello subordinato, tenuto conto che l'opponente, sul quale gravava l'onere di provare la fondatezza del motivo di opposizione (sull'incombenza, in via generale ex art. 2697 c.c., dell'onere della prova anche dei fatti negativi su chi li allega a sostegno della propria domanda, v. Cass. 23229/04, 9385/00), non si è in alcun modo attivato al fine di dimostrare che, nel caso specifico, non esistesse presso la prefettura di Avellino alcuna delega, generale o particolare, conferente al funzionario in questione il potere di emettere e sottoscrivere l'ordinanza in questione. E' ben vero che tale prova avrebbe richiesto il rilascio di un'attestazione negativa in tal senso da parte dell'amministrazione, parte in causa opposta,*

*ma, a fronte della relativa impossibilità o difficoltà di procurarsela, ben avrebbe potuto l'opponente sollecitare il giudice all'acquisizione di informazioni al riguardosi sensi dell'art. 213 c.p.c., o comunque avvalendosi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, presso la P.A. medesima, che comunque non avrebbe potuto esimersi dalla relativa risposta. Non risultandole venendo dedotto in ricorso, che l'opponente abbia in qualche modo tentato di procurarsi la prova suddetta o, in difetto, sollecitato il giudice all'adozione di alcun provvedimento a tal fine, l'inerzia processuale del medesimo comporta che la presunzione di sussistenza della delega non possa ritenersi superata; correttamente pertanto l'opposizione è stata respinta)*

**SOCIETÀ**

**NUOVO PROCESSO SOCIETARIO – ISTANZA DI FISSAZIONE  
DELL'UDIENZA – DIES A QUO DI DECORRENZA DEL TERMINE  
PER LA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 3 maggio 2010 n.  
10654 (Pres. Carnevale, rel. Rodolf)*

L'art. 8, 4° comma, del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, va interpretato nel senso che esso non concede all'attore un ulteriore termine per notificare alle controparti l'istanza di fissazione dell'udienza, in quanto il dies a quo di decorrenza dei venti giorni previsti dalla norma si computa dalla scadenza del termine, entro il quale il convenuto avrebbe potuto replicare e che abbia lasciato vanamente decorrere *(Opportuno ricordare che la Legge 69/2009 ha abrogato il nuovo processo societario)*

**TRIBUTI E TASSE**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – PRIVILEGIO  
GENERALE MOBILIARE – ART. 2752, ULT. COMMA, C.C.**

*Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 17 maggio  
2010 n. 11930 (Pres. Carbone, rel. Salvago)*



Attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 2752 ultimo comma cod. civ., è applicabile anche all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il privilegio generale mobiliare previsto nella norma codicistica per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla finanza locale (*Per affermare il sujesteso principio, la Corte è approdata ad una interpretazione estensiva dell'art. 2752 ultimo comma cod. civ.*)